REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1990

che indice una gara per la fornitura gratuita di olio d'oliva alla Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [4], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva [5], in particolare l'articolo 7,

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo ha acquistato vari quantitativi di olio d'oliva vergine e di olio d'oliva vergine lampante;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE, può essere decisa la cessione gratuita di olio d'oliva all'intervento, nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti d'emergenza;

considerando che la Polonia si trova attualmente nelle condizioni previste per poter beneficiare di aiuti urgenti; che si rende pertanto necessaria la cessione gratuita a questo paese di olio d'oliva per usi alimentari; che si devono definire le condizioni di raffinazione, di condizionamento e di trasporto a destinazione della merce; che la procedura di gara appare la più adeguata per realizzare tali operazioni senza discriminazioni ed alle migliori condizioni economiche possibili; che, a tal fine, è d'uopo prendere in considerazione il disposto del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 [7];

considerando che è opportuno accertarsi che l'olio venga effettivamente fornito alla Polonia; che si devono stabilire le prove specifiche da addurre per comprovare l'importazione in tale paese, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [8], modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1615/90 [9];

considerando che si tratta di una cessione gratuita; che l'olio esportato in virtù del presente regolamento non deve pertanto usufruire né della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento;

considerando che l'applicazione degli importi compensativi monetari o degli importi compensativi adesione non è giustificata nel caso della fornitura gratuita di olio d'oliva alla Polonia;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono disciplinati del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1682/90 [11]; che si rendono opportune alcune aggiunte all'allegato di detto regolamento, riguardante le diciture da apporre;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2669/89 della Commissione [12] ha indetto una gara per la fornitura gratuita di 5 000 t di olio d'oliva alla Polonia; che a causa delle condizioni di trasporto della merce il quantitativo consegnato alle autorità polacche si è rivelato inferiore a quello aggiudicato; che è opportuno indire una gara per la fornitura dei quantitativi mancanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo, Servicio nacional de productos agrarios, in appresso denominato « SENPA », indice una gara, conformemente al disposto del presente regolamento, per la fornitura gratuita alla Polonia di 240 t di olio d'oliva, quale definito al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Nel quadro della presente gara, l'organismo o gli organismi d'intervento cederanno gratuitamente, secondo le modalità sotto definite, le materie prime necessarie per produrre le 240 t di olio d'oliva:

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[4] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
[6] GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
[7] GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
[8] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[9] GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.
[10] GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
[11] GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 26.
[12] GU n. L 257 del 2. 9. 1989, pag. 20.

— 24 t di olio d'oliva vergine, escluso l'olio lampante,

— la quantità di olio d'oliva vergine lampante necessaria per ottenere, secondo la formula esposta all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2960/77, 216 t di olio d'oliva raffinato.

Il valore contabile dei prodotti è pari a 1 100 ECU/t. La conversione in moneta nazionale si effettua mediante il tasso di conversione agricolo valido il 15 luglio 1989.

3. Il prodotto finale, ottenuto dalla miscelatura del 90 % di olio d'oliva raffinato e del 10 % di olio d'oliva vergine non lampante, deve essere idoneo al consumo diretto e condizionato in imballaggi aventi il contenuto di 1 litro. Sull'imballaggio deve essere riprodotto, in lingua polacca e in una lingua ufficiale della Comunità, la dicitura « Olio d'oliva — Prodotto della Comunità economica europea », nonché un codice che permetta d'identificare l'impresa di condizionamento. Non è ammessa alcuna altra indicazione.

4. Le offerte presentate in relazione alla gara di cui trattasi devono tener conto di tutte le spese inerenti all'operazione, segnatamente delle spese di ritiro, raffinazione, miscelatura, condizionamento e consegna alle autorità polacche. La merce deve essere fornita secondo il calendario sotto indicato :

— 240 t anteriormente al 15 settembre 1990,

fino ai porti marittimi polacchi di Gdynia, Danzica o Stettino nella fase cif o, in caso di altro tipo di trasporto, fino al luogo che sarà indicato dalle autorità polacche.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato in data 2 luglio 1990.

La partita di prodotto finale, che sarà aggiudicata di 240 t, nonché la località di deposito sarà affissa presso la sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-Madrid 28004.

I bandi di gara precisano, per ogni partita, il periodo di consegna. Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte, formulate per 240 t, devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-Madrid 28004, entro le ore 14 (ora locale) del 16 luglio 1990. Esse devono vertere su tutte le spese di cui all'articolo 1 e possono essere prese in considerazione soltanto se sono corredate della prova di avvenuto deposito di una cauzione, pari a 2 800 Pta per 100 kg.

Articolo 4

Al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il SENPA trasmette alla Commissione un elenco anonimo indicante gli importi offerti espressi in moneta nazionale. Tenendo conto delle offerte ricevute, la Commissione aggiudica le partite al miglior offerente. Se per la partita verranno presentate più offerte identiche, si procederà alla scelta dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte. La decisione della Commissione viene notificata senza indugio agli Stati membri interessati.

Articolo 5

1. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che, al momento dell'esportazione, le condizioni di raffinazione e di condizionamento prescritte dal presente regolamento siano rispettate.

2. Il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari a 80 985 600 Pta.

3. La cauzione di cui all'articolo 3 viene svincolata se l'offerta non è stata accolta oppure, in caso di aggiudicazione, non appena risulti costituita la cauzione di cui al paragrafo 2.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene svincolata, in deroga all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, su presentazione del documento di trasporto e del certificato di presa in consegna riprodotto in allegato, debitamente vistato dalle competenti autorità polacche.

Articolo 6

I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano né di restituzioni all'esportazione né del regime degli aiuti al consumo, e non sono soggetti né al regime degli importi compensativi monetari né a quello degli importi compensativi adesione.

Articolo 7

Nella parte II dell'allegato « Prodotti aventi utilizzazione e/o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto 35 e la relativa nota in calce :

« 35. Regolamento (CEE) n. 1736/90 della Commissione, del 26 giugno 1990, che indice una gara per la fornitura gratuita alla Polonia di olio d'oliva (35) :

a) in fase di spedizione di olio d'oliva vergine lampante destinato alla raffinazione :

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 :

destinato alla raffinazione e all'esportazione in Polonia [regolamento (CEE) n. 1736/90] ;

— casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

prodotto cui non si applicano né importi compensativi monetari o adesione, né restituzioni;

b) in fase d'esportazione dell'olio d'oliva:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

destinato all'esportazione in Polonia [regolamento (CEE) n. 1736/90];

— casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

prodotto cui non si applicano né importi compensativi monetari o adesione, né restituzioni.

([35]) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 21 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Modello di certificato di presa in consegna

Il sottoscritto : .....
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo polacco certifica che sono state prese in consegna le merci sotto elencate :

— luogo e data di presa in consegna : .....

— prodotto : .....

— tonnellaggio, peso preso in consegna (netto, lordo o lordo per netto) : .....

— condizionamento : .....

— numero di unità : .....

— kg netti per unità : .....

— contrassegni (diciture) : .....

La qualità delle merci fornite è conforme a quella stabilita nel bando di gara.

Osservazioni o riserve : .....

.....

.....

II. Autorità competente incaricata di compilare e vistare il certificato

PHZ AGROS
Zofia GABER-SOBIERALSKA
WARSZAWA VI CHALUBINSKIEGO 8
(tel : 30 06 14 ; telex : 814391-pl, 812691-5pl).